

## SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA REGIONALE VENETO

Sede legale Viale Mazzini, 213 - 36100 VICENZA - Tel. e Fax 0444/325862 - veneto@siulp.it

Applicazione dell'art. 51 comma 5 del D.P.R. n.917/1986 alle indennità di scorta treno per gli operatori Polfer, previste della convenzione firmata tra il Ministro dell'Interno -Dipartimento della P.S. e Ferrovie dello Stato S.p.A. del 17.07.2012.-



## ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

L'Ufficio Relazioni Sindacali, con circolare nr. 557/RS/01/38/1 del 31.10.2013, ha reso noto che, in osseguio alle indicazioni del Ministero dell'economia e delle Finanza - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato per gli ordinamenti del Personale e l'analisi del costo del lavoro pubblico, quanto percepito dal personale Polfer per le scorte effettuate in adempimento della convenzione in oggetto (cfr. Art. 3, co. 5) dovrà essere considerato ad ogni effetto come reddito imponibile, e assoggettato alla conseguente imposizione fiscale.

La circolare in menzione precisa altresì che tale nuovo regime verrà applicato con decorrenza - retroattiva - dal 01.02.2013, e quindi in relazione a scorte già effettuale per le quali gli interessati sono in attesa della corrispondente liquidazione.

Si tratta a nostro modo di vedere di una distorta applicazione degli istituti normativi, la cui corretta applicazione dovrebbe portare ad un regime fiscale assolutamente meno penalizzante.

Per quanto maggiormente interessa porre in evidenza, si osserva infatti che la norma di riferimento dovrebbe a nostro avviso essere individuata nell'art. 51, co. 5 del D.P.R. n. 917/1986, a tenore del quale «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero...».

E pertanto, considerato che si tratta di un problema che andrà ad interessare un significativo numero di colleghi, riteniamo ineludibile un intervento della Segreteria Nazionale affinchè intervenga tempestivamente per chiedere che anche ai corrispettivi percepiti per le scorte in ragione della convenzione con le FFSS si applichino le franchigie previste dall'inciso testuale dianzi richiamato. In altre parole non vediamo la ragione per la quale debba essere praticato un regime fiscale peggiorativo rispetto a quanto vale in generale per trasferte e missioni.

A margine delle suesposte considerazioni osserviamo infine che anche la prevista decorrenza retroattiva suscita perplessità di non scarso momento. Una questione sulla quale pure crediamo non sia inutile proporre un supplemento di verifica.

Restiamo quindi in attesa di un cortese riscontro ai richiesti chiarimenti. Vicenza, 4 novembre 2013

> per la Segreteria Regionale Il Segretario Reg.le Gen.Le

(Silvano Filippi)